



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 26.05.2022, che si è svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 221, co. 4 d.l. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. R.G. 1574/2021

TRA

....., elettivamente domiciliata e difesa come in atti dagli avv.ti Luca Pizzigoni e Andrea Pesenti, dai quali è rappresentata e difesa come in atti

ricorrente

E

M.I.U.R., Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del ministro in carica p.t., **Istituto Comprensivo Verdello Don Milani**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c. dalle dott.sse Albanese Marilù e Giuseppina Tabone, funzionari in servizio presso l'USR per la Lombardia – A.T. di Bergamo, con sede in Bergamo, via Pradello n. 12, presso cui elegge domicilio.

resistente

OGGETTO: *risarcimento danni*

CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa

Motivi della decisione



Con ricorso depositato in data 20.10.2021 ritualmente notificato,, nella qualità di collaboratrice scolastica con contratto a tempo indeterminato, agiva in giudizio nei confronti del MIUR, innanzi all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro, affinché fosse accertata l'illegittimità del termine apposto al contratto sottoscritto in data 15/09/2020 con l'Istituto Comprensivo Statale "Don Milani" di Verdello (BG), e, conseguentemente, dichiarato il diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal 15.09.2020 al 31.08.2021, con relativo riconoscimento del punteggio ai fini giuridici e riconoscimento delle retribuzioni fino al 31.08.2021 pari ad € 2.588,62.

Con memoria depositata in data 05.01.2022, si costituiva in giudizio il MIUR contestando fermamente quanto *ex adverso* sostenuto ed argomentato; insisteva, pertanto, per l'integrale rigetto delle avverse pretese, in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto.

Il Giudice, senza necessità di approfondimenti istruttori, rimetteva la causa in decisione; all'odierna udienza, fissata per la discussione con le modalità della trattazione scritta, definiva il giudizio con motivazione contestuale.

Il ricorso fondato e merita di essere accolto per i seguenti motivi.

È pacifico che alla ricorrente è stato offerto di ricoprire incarichi per due supplenze (1 posto collaboratore scolastico 36 ore sino al 30.06.2021; 1 posto collaboratore scolastico 36 ore sino al 31.08.2021), per i quali la ricorrente ha manifestato il proprio interesse (v. mail di cui al doc. 1 fasc. ricorrente, da cui risulta l'offerta lavorativa e l'accettazione per entrambe le posizioni).

La ricorrente stipulava contratto con scadenza al 30.06.2021 e, con la presente azione, lamentava la mancata proroga del contratto al



31.08.2021 e, conseguentemente, l'indebita perdita delle retribuzioni per i mesi di luglio e agosto e la perdita di punteggio.

Il MIUR, sulla scorta del disposto di cui dell'art. 4 L. n. 124/1999 edell'art. 1 D.M. n. 430/2000, sosteneva la correttezza del proprio operato, insistendo per il rigetto della domanda attorea.

Ora, l'art. 4 L. n. 124/1999, rubricato "supplenze" recita testualmente: *"1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. 2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee. 4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo. 5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee*



nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti. 6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge. 7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti. [...] 11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). [...]”.

La riportata disposizione è chiara nel sancire che le disposizioni relative alle supplenze si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) – v. co. 11 – e che, alla copertura dei posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, qualora non sia possibile provvedere con il personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo (v. co. 1).

Dunque, per il caso che qui interessa, è assolutamente legittima e fondata la richiesta di conferimento di una supplenza annuale, in vece di quella temporanea fino al termine delle attività didattiche (visto che dalla convocazione di cui al doc. 1 fasc. ricorrente è di tutta evidenza che uno dei posti disponibili riguarda quello di “collaboratore scolastico 36 ore sino al 31.08.2021”).

Il co. 7 dell'art. 4 – si rammenta – dispone che: “*Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si*



utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto”, ma il co. 3 si riferisce, a sua volta, ai “*casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2*” e quindi a casi diversi da quello che ci occupa in questa sede (che rientra nell’ipotesi di cui al co. 1). I commi 6 e 7 dell’art. 4, pertanto, si occupano di un caso speciale e non pongono affatto la regola generale per cui le graduatorie di istituto servirebbero solamente ai fini delle supplenze temporanee.

Ad ogni modo, la convocazione era pacificamente per la copertura di un posto vacante e disponibile fino al 31.08.2021 e, di conseguenza, è errato e illegittimo il termine apposto al contratto al 30.06.2021, a nulla rilevando che il Dirigente abbia o non abbia potere di conferire incarichi fino al 31 agosto, visto che non si tratta di conferire incarichi per esigenze temporanee o per la sostituzione del titolare, ma di coprire un posto vacante in organico e disponibile al 31 dicembre dell’anno precedente, per il quale il termine naturale è quello del 31 agosto.

Il ricorso può trovare accoglimento per i motivi appena indicati, dunque, accertata l’illegittimità del termine apposto al contratto sottoscritto in data 15.09.2020, è possibile affermare la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 15.09.2020 al 31.08.2021, con relativo riconoscimento del punteggio ai fini giuridici e riconoscimento delle retribuzioni fino al 31.08.2021; per l’effetto, il MIUR sarà tenuto al pagamento, in favore di, a titolo risarcitorio, della somma non contestata di € 2.588,62, pari alle retribuzioni di luglio e agosto 2021.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:



- 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta l'illegittimità del termine apposto al contratto sottoscritto in data 15.09.2020, accertata costituzione di un rapporto di lavoro *inter partes* a tempo determinato con decorrenza dal 15.09.2020 al 31.08.2021, con attribuzione alla ricorrente del relativo punteggio ai fini giuridici; condanna il MIUR al pagamento, a titolo risarcitorio, alla ricorrente delle retribuzioni relative ai mesi di luglio e agosto 2021, per complessivi € 2.588,62.
- 2) condanna il MIUR alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione ai procuratori dichiaratosi antistatari.

Così deciso in Bergamo, il 26.05.2022

Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta

